

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARTINO

Seduta del 31/05/2021

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 13.10.2016, il contratto di finanziamento n. ***09 per complessivi 10.680,00 euro da rimborsare mediante delegazione di pagamento in 60 rate da 178,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 31.1.2019, dopo il pagamento di 27 rate di rimborso.

Il ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari l'intermediario tenuto al rimborso degli oneri e delle commissioni versate per la quota parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata per complessivi 705,51 euro, oltre agli interessi legali.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce quanto segue:

- il contratto, uniformato alla normativa *pro tempore* vigente, espressamente disciplina il diritto alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; le condizioni contrattuali sono state espressamente accettate del ricorrente;

- il “piano annuale di rimborso” indica gli importi del rimborso a seconda del numero delle rate del finanziamento giunte a maturazione nel momento in cui dovesse intervenire l’estinzione anticipata;
- la commissione di rete distributiva si riferisce ad attività sia *up front* che *recurring* e il contratto indica criteri e modalità di rimborso;
- le spese di istruttoria si riferiscono ad attività *up front*;
- la sentenza Lexitor non è applicabile ai contratti già estinti pena la violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione;
- infine, non sono dovute le spese legali stante la mancanza della prova di aver effettivamente sostenuto detti oneri e per la non complessità della materia.

Il ricorrente, nelle repliche insiste nella propria domanda.

DIRITTO

Le voci di costo in contestazione sono descritte nell’art. 5 del contratto.

L’ipotesi del rimborso anticipato è espressamente disciplinata dall’art. 7 del contratto che rinvia al “piano annuale di rimborso interessi e commissioni”.

Il piano di rimborso sottoscritto dal ricorrente riporta la quota rimborsabile degli oneri di cui alle lett. B) e D) e prevede che la quota parte rimborsabile dell’importo delle “commissioni reti distributiva” è individuata nella misura massima del 60%.

Il prestito risulta estinto a far data dal 31.1.2019, dopo il pagamento di 27 rate sulle 60 originariamente previste. In atti sono presenti il conteggio estintivo e la lettera liberatoria.

Orbene, nella sentenza Lexitor dell’11.9.2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che *“l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*, compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

Con la decisione n. 26525 del 17/12/2019 il Collegio di Coordinamento, rilevato che la sentenza Lexitor impattava sui consolidati orientamenti dell’ABF in materia di rimborsabilità di oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata, ha chiarito gli effetti nell’ordinamento italiano della suddetta sentenza, enunciando il seguente principio di diritto:

«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF».

Il ricorrente chiede il rimborso della quota non goduta delle “spese di istruttoria” di cui alla

lettera c) e delle “commissioni rete distributiva” di cui alla lettera d).

La prima remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori, per cui va considerata *up front*.

L'art. 7 del contratto prevede che la seconda commissione sia rimborsabile per la sola quota non maturata secondo i criteri e nella misura prevista nel "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", allegato al contratto.

Secondo la posizione condivisa dei Collegi ABF, ammessa la validità della pattuizione contrattuale, la componente *up front*, pari al 40%, è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Si riporta di seguito una tabella con l'indicazione delle somme meritevoli di rimborso. Per la voce “*commissione rete distributiva*” si riporta il criterio contrattuale per la componente *recurring*, ed in particolare gli importi presenti nel “*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*” in corrispondenza della 27° rata.

rate complessive	60	rate scadute	27	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	33	TAN	6,40%					
Denominazione		% rapportata al TAN						
spese istruttoria				450,00 €	Up front	144,43 €		144,43 €
com. rete distributiva 60%				768,96 €	Recurring	246,87 €	246,87 €	0,00 €
com. rete distributiva 40%				512,64 €	Up front	164,54 €		164,54 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								308,97 €

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 309,00, giusta arrotondamento conforme alle vigenti disposizioni ABF, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 309,00 (trecentonove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 19117 del 24 agosto 2021

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI